



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 22/04/2024

OGGETTO: Modifica statuto Azienda Speciale Pluriservizi di Bibbona.

L'anno duemilaventiquattro, questo giorno ventidue del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 15/04/2024, n.prot. 2024/4156 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 8 e assenti n° 3 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	-	X
Manuela PACCHINI	X	-
Giuseppe CIARCIA	-	X
Antonio DONNARUMMA	-	X
Stefano PACCHINI	X	-
Lia GALLI	X	-
Valentina VOLTERRANI	X	-
Katiuscia VERDIANI	X	-

E' presente l'assessore esterno Giada Serino

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Andrea Martelli incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Azienda Speciale Pluriservizi è un Ente strumentale del Comune di Bibbona, costituita e funzionante ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.lgs 18.08.2000 n. 267 nell'ottica di favorire una più razionale gestione dei beni di proprietà dell'Ente Comunale;

Che l'Amministrazione Comunale con tale creazione ha inteso perseguire e realizzare obiettivi tesi a garantire il miglioramento dei servizi in modo da favorire standards quali-quantitativi elevati;

Vista in particolare la Deliberazione del C.C. n. 3 del 28.01.2005 ad oggetto "Costituzione Azienda Speciale Bibbona - Approvazione Statuto, contratto di servizio e piano programma;

Considerato che

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in tema di "Attribuzioni dei consigli" al comma 2 espressamente prevede:
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) *statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;*
Omissis
e) *organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*"
Omissis
g) *indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;*
m) *definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.*
- L'art. 50 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 prevede che: *Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;*

Visti altresì :

- il D.P.R. n° 902/1986 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali."
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." - art. 114.
- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."
- il Decreto Legislativo n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."
- la Legge n. 89/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria."
- il Decreto Legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - art. 16.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 24 del 22/04/2024

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ad oggetto: Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Artt. 2364 e 2429 del Codice Civile.

Visto l'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche;

Vista a tal riguardo in particolare la delibera Corte dei Conti Autonomie n. 9/2019 che ha chiarito che il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, si applica solo nei confronti delle aziende speciali che abbiano ricevuto "contributi a carico delle finanze pubbliche", non rientrando nella nozione di contribuzione pubblica sia il conferimento da parte dell'Ente locale del fondo di dotazione sia l'erogazione di somme a titolo di contratto di servizio;

Visto l'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui *le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*

Si ritiene pertanto opportuno modificare il vigente Statuto aziendale, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo intercorso negli ultimi anni e alla situazione effettiva dell'Azienda e mettere l'Azienda Speciale pluriservizi di Bibbona nelle condizioni di operare in modo più efficace ed efficiente.

Viste le modifiche al vigente Statuto dell'Azienda Speciale Pluriservizi di Bibbona, indicate nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata nella IV Commissione Consiliare nella seduta del 20/04/2024;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con la seguente votazione: favorevoli n.8, astenuti n.0, contrari n.0 resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

- di richiamare e approvare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di modificare lo Statuto dell'Azienda Speciale Pluriservizi di Bibbona come risultante dall'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all' Albo Pretorio on-line;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Azienda Speciale Pluriservizi di Bibbona;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 24 del 22/04/2024

- di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: favorevoli n.8, astenuti n.0, contrari n.0 resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 24 del 22/04/2024

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

ALLEGATO A_Statuto Azienda Speciale

(Statuto Azienda Speciale.pdf - AA0FB16C47C745B7348620E391D30C0F7523394F600E2AA036D58C03038AF28D)

ALLEGATO B_modifiche Statuto.pdf

(Statuto_asbi_2014_con modifiche.pdf - C97F593B4855AD1C1F9AD932542329E072186FC3624777BDAD562F8E33F0E3CB)

Statuto con indice.docx

(Statuto con indice.docx - 1235C6BD7785607A2CDA684926951E87E0D2AED0EE3DF1008093892EB22CF3D8)

TESTO PROPOSTA

(S30_2024_108.rtf - CDB556D33E5979BE1D66206C5EE994B064BFF9A7F9F2F8D5FB30BAD817AAC0CB)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S30_2024_108.rtf.pdf.p7m - 03F1D2D50F6D9C9D834861851395116180CBE4DF339A082066C0A45259BECA0A)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S30_2024_108.rtf.pdf.p7m - 80766369533970B6D819A2F2D63EBA37F194EC60BC15D45EBD6F85C3F23FE24A)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Martelli
